

**Organo:** INAIL - DIREZIONE GENERALE - **Direzione Centrale Rischi**

**Documento:** Circolare n. 79 del 19 dicembre 2008.

**Oggetto:** DURC per benefici contributivi. Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2008, n. 34<sup>1</sup>.

---

## QUADRO NORMATIVO

- **Legge 22 novembre 2002, n. 266:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale"
- **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni:** "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"
- **Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni:** "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, commi 1175 e 1176
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni:** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- **Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 recante** "Documento Unico di Regolarità contributiva"
- **Circolari Inail n. 38 del 25 luglio 2005 e n. 52 del 22 dicembre 2005 recanti istruzioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva**
- **Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5:** "Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006"
- **Circolare Inail n. 7 del 5 febbraio 2008 recante: Documento unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.**
- **Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 34 del 15 dicembre 2008 recante:** Procedura DURC – Ulteriori Chiarimenti.

## Premessa

Con circolare n. 34 del 15 dicembre 2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro ai fini del DURC per la fruizione del benefici contributivi, come disciplinati dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007<sup>2</sup>.

## ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI

La circolare ministeriale, alla quale si fa integrale rinvio, contiene importanti chiarimenti in materia di rispetto degli accordi e contratti collettivi, di verifica del possesso dei requisiti di regolarità e di termine per la regolarizzazione.

## Rispetto degli accordi e contratti collettivi

Per quanto riguarda il rispetto degli accordi e contratti collettivi, il Ministero ha ritenuto che tale circostanza non possa essere oggetto di autocertificazione, ma solo di verifica in sede di vigilanza da parte

del personale ispettivo.

### **Verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del DURC ai fini della concessione dei benefici contributivi**

Relativamente ai requisiti per il rilascio del DURC, il Ministero ha chiarito che la richiesta di un beneficio secondo le abituali procedure equivale a richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti per la regolarità contributiva.

Per l'Istituto, tale condizione si verifica, per i benefici fruiti in autoliquidazione, con l'indicazione del codice sconto sul modello 1031 e, per i benefici soggetti ad istanza (artt. 20 e 24 MAT), con l'inoltro della stessa alla Sede INAIL competente.

Come ribadito nella circolare ministeriale, il requisito della regolarità contributiva non può essere autocertificato, in quanto è lo stesso Istituto che deve effettuare d'ufficio la verifica<sup>3</sup>.

In caso di accertate inadempienze contributive, da notificare con raccomandata r.r., il Ministero ha confermato che, prima di revocare il beneficio, la ditta deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni<sup>4</sup>.

### **AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO**

I datori di lavoro debbono attestare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate nell'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito.

Tale attestazione deve essere effettuata dall'impresa interessata con apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante, da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in base alla sede legale.

L'autocertificazione deve essere fornita una sola volta utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla circolare ministeriale. Ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata alla stessa DPL presso la quale è stata depositata.

In sede di prima applicazione, la presentazione di detta autocertificazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2009.

### **ISTRUZIONI OPERATIVE**

A decorrere dal 15 dicembre 2008 (data di emanazione della circolare ministeriale), i datori di lavoro non dovranno più utilizzare il modulo di autocertificazione allegato alla Circolare INAIL n. 7/2008, il quale deve intendersi abolito.

Sono tenuti a presentare l'autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il prossimo 30 aprile 2009 sia i datori di lavoro che hanno già trasmesso all'Istituto il predetto modulo (e che, pertanto, hanno già fruito di benefici contributivi INAIL<sup>5</sup>), sia i datori di lavoro che intendano fruire di tali benefici per la prima volta.

A decorrere dal 1 maggio 2009, l'invio dell'autocertificazione alla DPL deve comunque precedere la richiesta del beneficio.

### **Allegato 1**

IL DIRETTORE GENERALE

---

**1. Allegato 1.**

2. Attuativo della previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 1175, della Legge 296/2006.
3. Articolo 3, comma 4, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
4. Articolo 7, comma 3, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
5. Benefici contributivi di cui alla circolare ministeriale 5/2008 e, per INAIL, di cui alla circolare 7/2008.

CIRCOLARE N. 34/2008



*Ministero del Lavoro,  
della Salute e delle Politiche Sociali  
Direzione generale per l'Attività Ispettiva*



*Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
Partenza - Roma, 15/12/2008  
Prot. 25 / SEGR / 0018162*

*Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro*

*All'INPS  
Direzione Centrale  
Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa*

*All'INAIL  
Direzione Centrale Rischi*

*Al Comando Carabinieri  
per la Tutela del Lavoro*

*e, p.c.*

*All'Ispettorato regionale  
del lavoro di Palermo*

*All'Ispettorato regionale  
del lavoro di Catania*

*Alla Provincia Autonoma  
di Bolzano*

*Alla Provincia Autonoma  
di Trento*

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Procedura DURC - Chiarimenti.**

Sviluppando una politica di contrasto al lavoro nero e irregolare avviata con il decreto legislativo n. 276/2003, l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che i "benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed "il rispetto degli

*accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.*

Ai fini della individuazione di tali benefici questo Ministero ha già emanato le relative istruzioni, fornendo peraltro un elenco indicativo dei benefici di carattere contributivo subordinati al rispetto delle citate condizioni.

Si avverte ora l'esigenza, d'intesa con INPS e INAIL, di fornire ulteriori chiarimenti, legati sia alle procedure amministrative per la concessione dei predetti benefici ed agli adempimenti che sono posti a carico dei datori di lavoro, sia alla applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento *“gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni”.*

#### **Rispetto degli accordi e contratti collettivi**

Ai fini della concessione dei benefici normativi e contributivi l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 richiede anzitutto il rispetto *“degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.*

Sotto un profilo sostanziale, come già chiarito in passato (cfr. in particolare circolare n. 4/2004 e risposta ad interpello del 21 dicembre 2006, prot. n. 25/I/0007573), la previsione normativa si intende rispettata con l'applicazione della parte economica e normativa dei citati accordi e contratti collettivi e non necessariamente anche della c.d. parte obbligatoria.

Sotto il profilo procedimentale si ritiene che tale circostanza non possa essere oggetto di autocertificazione, in quanto implica complesse valutazioni di ordine tecnico-giuridico che potranno essere verificate in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo, con conseguente eventuale recupero da parte degli Istituti previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato detta condizione di legge.

#### **Verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del DURC ai fini della concessione dei benefici contributivi**

L'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordina altresì la concessione dei predetti benefici al *“possesso”* del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Va anzitutto chiarito che, in realtà, tale previsione non implica il materiale rilascio del Documento ma, più

semplicemente, impone agli Istituti previdenziali una verifica circa la sussistenza dei presupposti per il suo rilascio.

Ciò detto, sotto un profilo procedimentale, si ritiene che **la richiesta, secondo le abituali procedure, di un beneficio di carattere contributivo equivalga alla richiesta di verifica circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del DURC.**

Va poi ricordato che la già citata circolare n. 5/2008 ha chiarito come non sia possibile l'emissione del DURC per determinati periodi di tempo in conseguenza della violazione delle fattispecie penali e amministrative indicate nella tabella A del D.M. 24 ottobre 2007. In considerazione di tale circostanza, lo stesso Decreto prevede che, ai fini del rilascio del DURC, *“l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”*. Ne consegue che i datori di lavoro saranno tenuti a fornire tale autocertificazione **alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente** secondo la sede legale dell'impresa interessata.

Detta autocertificazione, presentata e firmata dal solo legale rappresentante, sarà fornita **una sola volta**, restando inteso che ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata al **medesimo** Ufficio presso il quale la stessa è stata depositata.

Quanto alle modalità di invio dell'autocertificazione, ferma restando la possibilità di consegnare la stessa direttamente presso la competente Direzione provinciale del lavoro ovvero l'invio tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo fax, questo Ministero provvederà ad introdurre specifiche modalità di trasmissione informatica della autocertificazione, rispetto alle quali saranno fornite successive istruzioni.

In ordine alle modalità temporali va poi precisato che, per i datori di lavoro che già usufruiscono dei benefici contributivi in argomento, **il termine per l'invio della autocertificazione è individuato al 30 aprile 2009.**

Non risultano peraltro più dovuti né l'invio del modello SC37 all'INPS (cfr. INPS circ. n. 51/2008), né l'invio della autocertificazione all'INAIL richiesta in occasione della Autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 MAT (cfr. INAIL circolare n. 7/2008).

Sul punto va invece precisato che, all'invio del modello alle Direzioni provinciali del lavoro, saranno tenuti anche i datori di lavoro che abbiano già trasmesso agli Istituti dette autocertificazioni.

Per i datori di lavoro che non abbiano ancora richiesto alcun beneficio contributivo indicato nella citata circolare n. 5/2008, l'invio della autocertificazione dovrà comunque precedere la prima richiesta del beneficio stesso fermo restando, in sede di prima applicazione, il termine indicato del 30 aprile 2009.

In ordine ai contenuti della autocertificazione i datori di lavoro dovranno inoltre far uso esclusivo del modello predisposto da questa Amministrazione ed allegato alla presente circolare in cui si provvederà ad autocertificare la non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ovvero il decorso del tempo indicato con riferimento a ciascun illecito.

Questo Ministero provvederà a verificare annualmente, a campione, la veridicità di quanto autocertificato.

Quanto alle somme da recuperare va poi precisato che le stesse sono da individuarsi in tutte quelle agevolazioni, già indicate nella citata circolare n. 5/2008, godute a far data dall'accertamento definitivo circa la commissione degli illeciti indicati nella tabella A allegata al D.M. 24 ottobre 2007. In sostanza, pertanto, le somme oggetto di recupero contributivo sono costituite dalle agevolazioni fruite a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per quanto concerne gli illeciti di natura penale, ovvero dal pagamento della ordinanza ingiunzione o del decorso del tempo utile per la impugnazione della stessa. Come specificato dal D.M. 24 ottobre 2007 e chiarito dalla circolare n. 5/2008, il godimento dei benefici contributivi sarà impedito per un periodo che varia dai 3 mesi ai 2 anni, a seconda dell'illecito cui è collegata la "sanzione accessoria".

#### **Art. 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007**

Da ultimo si forniscono alcuni chiarimenti relativamente alla previsione di cui all'art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento *"gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni"*.

Occorre anzitutto evidenziare che, nei casi previsti dall'art. 3, del suddetto D.M., i 15 giorni concessi dal citato art. 7, entro i quali il datore di lavoro ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva, decorrono necessariamente dalla "notifica" della relativa inadempienza contributiva accertata (per quanto riguarda l'INPS, pertanto, dalla notifica delle note di addebito concernenti le agevolazioni contributive fruite indebitamente). Ciò a prescindere da eventuali comunicazioni che gli Istituti possano aver effettuato preventivamente – anche ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 sulla base di apposite convenzioni – alle quali non è possibile attribuire alcun valore legale di notifica sia per i mezzi adoperati (es. posta elettronica non certificata), sia perché destinatario della comunicazione della inadempienza contributiva accertata è lo stesso datore di lavoro.

Una volta effettuata la notifica, decorreranno pertanto i 15 giorni concessi dal D.M. 24 ottobre 2007 per la regolarizzazione, superati i quali l'Istituto potrà ritenere irregolare l'azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Paolo Pennesi



DP

AL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI \_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI INPS E/O INAIL (<sup>1</sup>)

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

titolare  legale rappresentante

Denominazione azienda \_\_\_\_\_

Indirizzo sede legale \_\_\_\_\_

Codice fiscale (alfanumerico) \_\_\_\_\_ Codice fiscale (numerico) \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_

Matricola INPS (dieci campi numerici) \_\_\_\_\_

Codice ditta INAIL (nove campi numerici) \_\_\_\_\_ controcodice (due campi numerici) \_\_\_\_\_

**Cassa Edile**

Denominazione \_\_\_\_\_ n. iscrizione \_\_\_\_\_

*al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)*

**AUTOCERTIFICATO**

*ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Il sottoscritto è inoltre consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontrino, in sede di vigilanza, l'assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesta Direzione qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro trenta giorni dall'avvenuta modifica. Si è inoltre a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.*

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Vedi Tabella "Tipi Contribuzione" con agevolazione contributiva (elencazione esemplificativa e non esaustiva) - allegata alla circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5.